

Codice A1617A

D.D. 26 settembre 2025, n. 703

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 "Regolamento forestale d'attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 e s.m.i.. Istanza n. 2025/15778. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento all' Ente Parco Nazionale Val Grande (VB) . Interventi selvicolturali in Comune di Cossogno (VB) loc. "Cicogna".



ATTO DD 703/A1617A/2025

DEL 26/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 “Regolamento forestale d’attuazione dell’art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 e s.m.i.. Istanza n. 2025/15778.

Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento all' Ente Parco Nazionale Val Grande (VB) . Interventi selvicolturali in Comune di Cossogno (VB) loc. "Cicogna".

VISTA l’istanza numero 2025/15778, pervenuta in data 25/08/2025 dall'Ente Parco Nazionale Val Grande (VB), protocollo in ingresso n. A1617A/124156 per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all’art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011 e s.m.i.;

VISTO il progetto allegato all’istanza così come disposto dal D.P.G.R. n° 8/R/2011, art. 6, c. 2 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall’intervento ricadono all'interno di Aree Protette e in siti della Aree della Rete Natura 2000;

VISTA la nota della Regione Piemonte - Settore sostenibilità, biodiversità e aree naturali, pervenuta tramite L'ente Parco Nazionale Val Grande in data 25/09/2025 port. 144168. che ritiene che gli interventi selvicolturali proposti non siano da sottoporre a Valutazione di incidenza;

Lo scrivente Settore, eseguita l’istruttoria, ritiene che l’intervento di cui all’istanza num. 2025/15778 sia autorizzabile nel rispetto delle prescrizioni impartite;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13

della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- il D.P.G.R. n. 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n. 6/R "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" e successive modifiche;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i., L'Ente Parco Nazionale Val Grande (VB) alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza 2025/15778, nel progetto che si conserva agli atti, rispettando le seguenti prescrizioni:

- il materiale legnoso rilasciato in bosco non dovrà essere accatastato alla base delle ceppaie vitali e dovrà distribuito possibilmente a contatto con il terreno in modo tale da facilitarne la decomposizione.

Entro 60 gg dal termine dei lavori di taglio dovrà essere inviata al Settore Regionale Tecnico Piemonte Nord la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da parte di un tecnico forestale abilitato come previsto all'art. 6 comma 5 del Regolamento forestale.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed ha validità di tre anni. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs 42/04, art.142, lett.G (area boscata), nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal Codice del Processo Amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 91 dello statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013

Il funzionario estensore
Dott. Federico Pelfini

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara